

Delibera n. 197/2022

Piano ispettivo a presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell’Autorità - triennio 2022-2024. Approvazione.

L’Autorità, nella sua riunione del 20 ottobre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, ed in particolare l’articolo 13, rubricato “*Atti di accertamento*”;
- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, ed in particolare l’articolo 2, comma 12, lettera g);
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità) e, segnatamente, i commi 2 e 3 che individuano le funzioni e i poteri dell’Autorità e, in particolare, la lettera e) del comma 3 che prevede che l’Autorità:
- “e) se sospetta possibili violazioni della regolazione degli ambiti di sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici; durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale”;*
- VISTO** l’articolo 2638 del codice civile (“*Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*”), ai sensi del quale sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni i “*soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni*”;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 4, ai sensi del quale “[g]li Uffici acquisiscono ogni elemento necessario ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, anche attraverso accessi e ispezioni, richieste di informazioni e documenti, indagini conoscitive, reclami, istanze e segnalazioni, secondo quanto disciplinato dalle disposizioni vigenti, anche avvalendosi della collaborazione degli altri organi dello Stato”;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento delle attività ispettive, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2017, del 25 gennaio 2017 (di seguito: Regolamento ispettivo), e in particolare:
- l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale *“L’Autorità può procedere ad attività ispettiva, altresì, previa valutazione delle informazioni giunte a sua conoscenza con reclami, segnalazioni, esposti, mediante i mezzi di comunicazione, o comunque in suo possesso, per acquisire elementi ritenuti utili ai fini dell’eventuale avvio del procedimento sanzionatorio”*;
 - l'articolo 5, comma 3, ai sensi del quale il personale incaricato dell’ispezione ha il potere di: *“a) accedere a tutti gli impianti, mezzi di trasporto e uffici dei soggetti nei cui confronti si svolge l’ispezione, ad esclusione della privata dimora; b) controllare i documenti (...) e prenderne copia; c) effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica; d) richiedere informazioni e spiegazioni orali; e) apporre sigilli”*;
- VISTO** il protocollo d’intesa stipulato con la Guardia di Finanza;
- VISTA** la proposta di piano ispettivo per il triennio 2022-2024 dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, nella quale, facendo seguito alle esigenze manifestate dagli Uffici, in attuazione degli obiettivi stabiliti dell’Autorità, sono individuati gli specifici ambiti di intervento i verso i quali indirizzare, in particolare, nel periodo considerato, l’attività ispettiva dell’Autorità;
- RITENUTO** che quanto definito nella suddetta proposta risulti rispondente alle attuali esigenze di presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell’Autorità;
- RITENUTO** pertanto di approvare il piano ispettivo contenuto nella suddetta proposta demandando al Segretario generale e all’Ufficio Vigilanza e Sanzioni, per quanto di rispettiva competenza, l’esecuzione delle conseguenti attività, anche avvalendosi della collaborazione degli altri organi dello Stato e, in particolare, del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;
- RITENUTO** altresì opportuno, per ragioni di riservatezza dovute alla natura e alle finalità dell’attività ispettiva, sottrarre il piano in approvazione alle ordinarie forme di pubblicità;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, il “Piano ispettivo a presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell’Autorità – triennio 2022-2024”, contenuto nell’allegato A alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato al Segretario Generale e al Direttore dell'Ufficio Vigilanza e Sanzioni di porre in essere, per quanto di rispettiva competenza, tutte le attività necessarie ad attuare il piano ispettivo di cui al punto 1, anche mediante la collaborazione con gli altri organi dello Stato e, in particolare, con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza;
3. per ragioni di riservatezza connesse alla natura e alle finalità del piano ispettivo di cui al punto 1, si dispone la pubblicazione della presente delibera sul sito *web* istituzionale dell'Autorità priva dell'Allegato A.

Torino, 20 ottobre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)